

l'officina dei numeri

circolare informativa 15/2020 del 13 maggio 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

A NTEPRIMA DEL TESTO DEL DECRETO LEGGE “RILANCIO” DI PROSSI- MA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

In data odierna il presidente del consiglio dei ministri ha annunciato l'approvazione del decreto legge già ribattezzato “rilancio”, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire, salvo imprevisti, giovedì 14 maggio.

Il testo del nuovo DL conterrebbe 258 articoli ed avrebbe un valore complessivo di circa 55 miliardi.

È stato possibile consultare un testo **non ufficiale** dal sito del Corriere della Sera (www.corriere.it) che appare, identico, anche in altri siti. Non è escluso che rispetto al testo definitivo possano ancora esservi delle variazioni, in quanto il testo diffuso non è ancora disponibile sul sito istituzionale del governo.

Si cerca, di seguito, di dare una prima anticipazione del contenuto del decreto, riportandone gli articoli più significativi, accompagnati ove necessario, dalla relazione illustrativa in calce agli stessi.

Non si può che ammirare la ormai consueta tecnica legislativa del “taglia & cuci” che rende oltre modo agevole la lettura del testo normativo

Per quanto riguarda la normativa fiscale si riportano solo, a titolo meramente conoscitivo, le disposizioni in materia di versamento dell'IRAP, demandando per il resto ai professionisti del settore fiscale in quanto trattasi di materia che non rientra nelle competenze specifiche dello scrivente studio.

Art. 27

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. **Non è dovuto il versamento del saldo** dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. **Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto** dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

2. Il comma 1 **si applica esclusivamente ai soggetti**, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico

delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **con ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico **non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Relazione illustrativa

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Art. 70

Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “per i lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non”;

b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”.

Relazione illustrativa

Reca modifiche all'articolo 16 specificando che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi

domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

Art. 71

Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, **incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso** fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un **eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020** fruibili ai sensi dell'articolo 73-bis. **Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai beneficiari di assegno ordinario** di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata **spetta**, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, **l'assegno per il nucleo familiare** di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.";

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per l'assegno ordinario, **fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva**";

c) al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" è soppressa.

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione".

"2 ter. **Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.** Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis"

... omissis ...

Nota "redazionale" (manca la relazione illustrativa...)

Alle 9 settimane iniziali di integrazione salariale, laddove interamente fruita, se ne aggiungono altre 5. Si prevedono, poi, ulteriori 4 settimane ma solo per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

È stata sanata una situazione di evidente disparità che impediva ai soggetti percettori del solo assegno ordinario di beneficiare anche degli assegni per il nucleo familiare.

Per i periodi di sospensione fino al 30.4.2020 la relativa domanda di integrazione salariale dovrà essere presentata entro il prossimo 31.5.2020.

Viene reintrodotta l'obbligo di effettuare l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che "devono" essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi alla "comunicazione preventiva"; ne consegue che, dopo la modifica apportata in sede di conversione del DL 18/2020 dove era stato espressamente abrogato l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, gli stessi saranno nuovamente obbligatori. Per essere più precisi, l'obbligo è, in prima istanza, quello di fornire l'informazione alle Oo.Ss. mentre l'obbligo di consultazione ed esame congiunto (ma non di accordo) sussisterà solo in caso di richiesta da parte di una o più delle Oo.Ss. destinatarie dell'obbligo di informazione.

*Vengono pesantemente rimodulati i termini della presentazione della domanda che passano dalla fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione alla **fine del mese successivo all'inizio della sospensione.***

Laddove la domanda venga presentata dopo la fine del mese successivo all'inizio della sospensione, il trattamento di integrazione salariale decorrerà dalla settimana anteriore alla presentazione dell'istanza.

Il successivo art. 73 estende le ulteriori 5 + 4 settimane anche alle aziende che già fruivano della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art.73

Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, **incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.** Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 73-ter. Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro. **È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata**

massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 73-bis." e, all'ultimo periodo, le parole "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse;

.... omissis

Nota "redazionale" (manca la relazione illustrativa...)

Anche per la cassa integrazione guadagni in deroga si prevedono ulteriori cinque settimane nel periodo dal 23.2.2020 al 31.8.2020 ed eventuali ulteriori quattro settimane per il periodo dal 1.9.2020 al 31.10.2020. Come accade per le altre integrazioni salariali, il governo ha inteso concedere solo un ulteriore mese (cinque settimane) ai due mesi circa già concessi dal 23.2.2020; trascorse le prime 14 settimane, quindi, i datori di lavoro dovranno riprendere l'attività o, se impossibilitati, sopperire con le ferie, i permessi o le ore eventualmente accantonate per "coprire" i periodi non lavorati dai propri dipendenti. L'ulteriore periodo di quattro settimane, infatti, è fruibile solo a partire dal 1° settembre e comunque entro il 31 ottobre 2020.

L'art. 72 bis prevede che eventuali economie rispetto alle somme stanziare per la copertura delle prime 14 settimane potranno essere destinate ad incrementare la durata delle integrazioni salariali per le ulteriori 4 settimane concesse dal 1° settembre al 31 ottobre 2020: parrebbe, quindi, di comprendere che le "ulteriori" 4 settimane fruibili in detto periodo non siano certe ed acquisite, dipendendo dai risparmi che si avranno rispetto alle prime 14 settimane di integrazione salariale. La norma è piuttosto confusa per cui la presente lettura potrebbe non coglierne lo spirito.

L'uso, però, della parola "eventuale" sia nell'art. 71, comma 1, lett. a) che nell'art. 73, comma 1, lett. a) inducono però a ritenere fondata tale interpretazione, per cui non è corretto affermare che siano state concesse, in totale, altre 9 settimane di CIG ordinaria/FIS/CIG in deroga, in quanto solo le prime 5 (fruibili tassativamente entro il 31.8.2020) sono certe mentre le ulteriori 4 (fruibili dal 1.9 al 31.10.2020) sono solo "eventuali" e legate a possibili risparmi rispetto alle somme stanziare per le prime 14 settimane. Inoltre, anche per le prime 14 settimane, nel caso in cui i fondi finiscano prima del soddisfacimento di tutte le domande, si prevede – di fatto – che non verranno riconosciute le integrazioni salariali, in quanto le somme stanziare costituiscono un "limite massimo di spesa". In sostanza, anche le prime 14 settimane non sono un diritto pacifico e acquisito di tutti i lavoratori potenzialmente destinatari, dipendendo dall'esistenza di fondi sufficienti a coprire tutte le domande presentate.

Art. 73-ter

(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. **Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.** Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

1-bis. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

3. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operati-

ve del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

... omissis

*Nota "redazionale" (manca la relazione illustrativa...)
Vista la splendida prova di efficienza fornita dalle Regioni (e il Piemonte pare essere il glorioso capofila di questo affollato corteo ...) il governo ha deciso di trasferire la gestione della cassa in deroga dalle regioni all'INPS (autore, a sua volta, di una magistrale prova di efficienza, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti informatici della gestione delle domande pervenute in via telematica).*

L'INPS gestirà sia le settimane successive alle prime 9 autorizzate (si fa per dire, visto che sono moltissime le domande ancora neppure prese in considerazione dalle Regioni), ossia sicuramente (anche qui si fa per dire, in quanto tutto è subordinato alla presenza di fondi sufficienti) le ulteriori cinque concesse entro il 31 di agosto. A complicare la gestione della cassa in deroga, poi, si aggiunge la previsione dell'art. 73, comma 1, lett. a) che recita: "Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro". Non si comprende bene neppure la sorte delle domande di cassa in deroga non ancora autorizzate dalle regioni (in Piemonte, la grande maggioranza ...).

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, lo scrivente confessa di non avere compreso quanto stabilito dal comma 2, tra una facoltà di trasmissione della domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e il successivo obbligo di trasmettere la "medesima" domanda entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione La formulazione letterale della norma è piuttosto ostica, in effetti.

Molto più chiaro (...) è lo strano meccanismo di calcolo della anticipazione; fermo restando che ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 (convertito in legge 27/2020) la modalità del pagamento della CIG in deroga è solo quello diretto, per cui non si comprende l'inciso "Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps ..." posto che non è data altra modalità di pagamento, i termini di presentazione della domanda di cui al comma 2 (...) sono ridotti a 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensio-

ne. L'INPS riceve la domanda ed eroga entro i successivi 15 giorni (... termine sicuramente non perentorio, visto le attuali tempistiche) un anticipo del 40% delle ore complessive richieste (così, senza consuntivo, sulla fiducia si potrebbe dire). Qualora a fronte del consuntivo gli importi anticipati dall'INPS siano superiori a quanto effettivamente dovuto, l'INPS procederà al recupero delle somme eccedenti nei confronti dei datori di lavoro (non se ne comprende la ragione, visto che il pagamento diretto sembrerebbe – il condizionale è d'obbligo – essere destinato direttamente ai lavoratori, ma tant'è ...).

Sull'art. 73 ter del decreto legge in esame è d'uopo attendere sia la stesura definitiva che un doveroso chiarimento operativo, perché è semplicemente incomprensibile.

A voler tacere, poi, del fatto che un decreto ancora non pubblicato e non ancora emendato, contenga degli articoli bis e ter, evidentemente frutto di complicate alchimie politiche e di modifiche dell'ultimo secondo. Ma sul testo, come ci è stato detto, hanno lavorato decine e decine di tecnici, sul cui coordinamento, però, è lecito avanzare qualche dubbio.

Art.74

Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali

1. Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all'autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto. L'Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.

2. Per le domande di cui al comma 1 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

Reca misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Nota "redazionale" (qui purtroppo è presente la relazione illustrativa...)

La relazione illustrativa afferma che laddove il datore di lavoro non anticipi "può" richiedere il pagamento diretto della prestazione; si scopre, con sorpresa, esistere una terza scelta tra anticipo e pagamento diretto, visto che il pagamento diretto è visto come una opzione e non come l'ovvia alternativa all'anticipo della prestazione. Quale sia la terza via non è dato sapere ... forse perché non esiste.

La tempistica per ottenere il pagamento diretto è stretta ... Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione (o per periodi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto, entro 15 giorni da tale data) occorre presentare la "relativa" domanda (dovrebbe essere la domanda di CIG ordinaria/FIS/CIG in deroga) ed entro il giorno 5 del mese successivo (non si comprende se alla presentazione della domanda o all'inizio della sospensione) l'istituto la autorizza (applausi ...) ed entro la fine dello stesso mese paga la prestazione a condizione che entro il giorno 15 le aziende e quei perfidi dei professionisti abbiano trasmesso tutte le informazioni per il pagamento, corrette e complete (è costume dei datori di lavoro e dei professionisti mandare apposta domande errate, al solo scopo di rendere la vita impossibile all'INPS).

Riassumendo:

- se il datore di lavoro anticipa il trattamento di CIG ordinaria e FIS (non di CIG in deroga perché non risulta che sul punto sia stato modificato l'art. 22 del DL 18/2020) ha un mese di tempo dall'inizio del periodo di sospensione per presentare la domanda e non è previsto un termine perentorio per il rilascio della autorizzazione
- se il datore di lavoro richiede il pagamento diretto (quale unica alternativa all'anticipo) deve presentare la domanda entro 15 giorni dall'inizio della sospensione e l'INPS autorizza la domanda entro il giorno 5 del mese successivo (non si sa se alla data di inizio della sospensione o alla data di presentazione, con evidenti risvolti problematici se la domanda è presentata dopo il giorno 15 del mese, visto che se il mese successivo è riferito alla presentazione della domanda il lavoratore vedrà i soldi con un mese di ritardo). Il datore di lavoro entro il giorno 15 dello stesso mese presenta il rendiconto delle ore per il pagamento diretto (con raccomandazione di esattezza e completezza dei dati) ed entro la fine dello stesso mese l'INPS (forse) paga.

Come già detto in altri contesti, il legislatore dovrebbe sempre accuratamente evitare interventi di sem-

plificazione che hanno il dono di complicare irrimediabilmente una materia già complessa, ostica e di norma malamente normata.

Art.75

Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

b) al comma 6, le parole: "di età compresa tra i 12 e i 16 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di anni 16";

c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".

2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro";

b) al comma 5, le parole "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "67,6 milioni di euro".

Relazione illustrativa

Il comma 1 modifica l'articolo 23 in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione

sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

E' aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il comma 2 modifica l'articolo 25, aumentando da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Art.76

Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: **"e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020."**

Relazione illustrativa

Reca modifiche all'articolo 24, in materia di permessi retribuiti ex lege n. 104/92, portandoli a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Art.77

Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";

b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Art.83

Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

1. All'articolo 46, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apr-

le 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: **"Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."**;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro."

Relazione illustrativa

Reca modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Come detto, quello che precede è un primo, parziale e molto approssimativo commento, ad alcune delle novità del decreto "rilancio" che riguardano direttamente il mondo del lavoro, ma non esaurisce la materia, su cui si fa riserva di tornare dopo che il testo definitivo sarà stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dopo che saranno stati forniti i necessari chiarimenti, soprattutto nella materia delle integrazioni salariali che, alla luce delle novità apportata alla cassa in deroga, richiedono un immediato intervento chiarificatore degli enti competenti, stante la estrema difficoltà interpretativa della norme emanate.